Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata

(Caso n. IV/M.349 — AEGON/Scottish Equitable)

(93/C 181/05)

Il 25 giugno 1993 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio [1]. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

[1] GU n. L 395 del 30. 12. 1989; versione rettificata: GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Comunicazione

(93/C 181/06)

La Commissione ha autorizzato l'estensione al territorio dei nuovi Länder tedeschi del ventunesimo piano quadro dell'azione d'interesse comune «Miglioramento delle strutture economiche regionali», approvato dalla Commissione il 31 luglio 1992, al settore siderurgico definito dalla decisione 3855/91/CECA del 27 novembre 1991.

Nella sua lettera al governo tedesco la Commissione fa presente l'obbligo di ottemperare alle disposizioni dell'articolo 5 di detta decisione il quale prevede che qualsiasi progetto di aiuti regionali alla siderurgia sia accompagnato da una riduzione della capacità produttiva globale nel territorio dell'ex RDT. Essa ha inoltre sottolineato che tale riduzione deve essere dell'ordine del 10 % per i prodotti finiti «laminati a caldo» fino al 1994 rispetto all'anno 1990.